



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 386/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/651]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la raccolta, verifica, aggregazione, comparazione e pubblicazione dei dati sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/359 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all'utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/364 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 81 del 22.3.2019, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 81 del 22.3.2019, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 81 del 22.3.2019, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 81 del 22.3.2019, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU L 81 del 22.3.2019, pag. 58.

⁽⁶⁾ GU L 81 del 22.3.2019, pag. 85.

⁽⁷⁾ GU L 81 del 22.3.2019, pag. 125.

- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/365 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 31bcb (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

«— **32019 R 0363**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione, dell'13 dicembre 2018 (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 85).»;

2. dopo il punto 31bh (Regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«31bhb. **32019 R 0356**: Regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 1).

31bhc. **32019 R 0357**: Regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 22).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

i riferimenti ai "membri del SEBC" comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento delegato, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

31bhd. **32019 R 0358**: Regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la raccolta, verifica, aggregazione, comparazione e pubblicazione dei dati sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 30).

31bhe. **32019 R 0359**: Regolamento delegato (UE) 2019/359 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 45).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a) all'articolo 1, paragrafo 2:

i) i termini "o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," accordati di conseguenza, sono inseriti dopo l'acronimo "Aesfem";

ii) i termini "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," accordati di conseguenza, sono inseriti dopo l'acronimo "Aesfem";

⁽⁸⁾ GU L 81 del 22.3.2019, pag. 128.

- b) all'articolo 14, paragrafo 3, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo l'acronimo "Aesfem";
 - c) all'articolo 17, lettera b), anziché "della legislazione dell'Unione o di un paese terzo", leggasi "dell'accordo SEE o della legislazione di un paese terzo";
 - d) all'articolo 27, i termini "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inseriti dopo l'acronimo "Aesfem".
- 31bhf. **32019 R 0360**: Regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 58).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 9, paragrafo 2, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo l'acronimo "Aesfem";
 - b) all'articolo 10, paragrafo 2, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo l'acronimo "Aesfem";
 - c) all'articolo 12:
 - i) al paragrafo 1, i termini "Soltanto l'AESFEM" sono sostituiti dai termini "Soltanto l'AESFEM o, per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA,,";
 - ii) al paragrafo 2, i termini "o l'Autorità di vigilanza EFTA", a seconda dei casi, sono inseriti dopo i termini "l'ESMA";
 - d) nella parte 2 dell'allegato, al paragrafo 3, quarto comma, e al paragrafo 4, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» accordate sono inserite dopo l'acronimo "Aesfem".
- 31bhg. **32019 R 0363**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all'utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 85).
- 31bhh. **32019 R 0364**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/364 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 125).
- 31bhi. **32019 R 0365**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/365 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 128).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2019/356, (UE) 2019/357, (UE) 2019/358 (EU) 2019/359 e (UE) 2019/360 nonché dei regolamenti di esecuzione (EU) 2019/363, (UE) 2019/364 e (UE) 2019/365 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021 del 10 dicembre 2021 ⁽⁹⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽⁹⁾ GU L, 2024/650, 14.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/650/oj>